

**DETERMINAZIONE n. 207 del 6 dicembre 2019
Area Servizio Idrico Integrato**

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto tecnico all'Agenzia relativamente alle attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2017-2018-2019, al calcolo dei conguagli relativi all'anno 2017 e all'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 per i soggetti fornitori di acqua all'ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.r.l. e per il gestore del servizio idrico integrato Hera S.p.A. nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì-Cesena Ravenna, Rimini.
Base di gara € 60.600,00 (CIG: 8111478B64)

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del SII e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 198 del 21 dicembre 2017, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha rinnovato allo scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018 e successive variazioni;
- le determinazioni del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 - Assegnazione risorse finanziarie 2019-2021" e ss.mm. e n. 127 del 25 luglio 2019. "Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Approvazione Parte obiettivi per l'anno 2019";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, tra cui si annovera la responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l'art. 192 che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione contenente il fine, l'oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti pubblici";
- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

premesse che:

- con deliberazione n. 664/2015/R/IDR ARERA ha approvato il metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2);
- ai sensi della deliberazione citata l'Ente di governo dell'ambito ha approvato nel corso del 2019 per tutti gli affidamenti in essere in Emilia Romagna l'aggiornamento biennale delle

predisposizioni tariffarie del SII elaborate in osservanza della metodologia tariffaria vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr;

- l'aggiornamento sopra descritto è stato condotto sulla base dei dati forniti dai gestori sui preconsuntivi 2017-2018;
- ai sensi della deliberazione sopra citata nel corso del 2020 ATERSIR deve pertanto provvedere, per ciascuna delle attuali gestioni del SII in Emilia-Romagna, a validare i dati consuntivi economico-tariffari relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019 e a determinare i rispettivi congruaggi tariffari;

premesse inoltre che:

- con deliberazione n. 34/2019/R/IDR del 29 gennaio 2019 ARERA ha deliberato di avviare un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3);
- con la sopra citata delibera ARERA ha previsto che il procedimento si concluda entro il termine del 31 dicembre 2019;
- con Documento di consultazione 01 ottobre 2019 n. 402/2019/R/idr inoltre l'Autorità ha provveduto ad illustrare gli orientamenti generali per la definizione dell'impianto della nuova regolazione della tariffa del servizio idrico integrato, presentando alcune proposte tese a far evolvere l'approccio asimmetrico e innovativo - che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 e il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2) - tenendo conto della necessità di rafforzare le misure tese a promuovere l'efficienza gestionale alla luce dei livelli di costo complessivo sostenuto e dei livelli di efficienza raggiunti dagli operatori, fissando il termine per l'invio di eventuali osservazioni al 04 novembre 2019;

considerato che:

- a fronte delle competenze assegnate ad ATERSIR con la succitata deliberazione e del significativo numero di gestioni esistenti nella Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia per approvare gli atti deliberativi nei tempi richiesti da ARERA necessita di un supporto tecnico alle attività indicate immediatamente sopra;
- l'Agenzia ritiene pertanto opportuno, per lo svolgimento di tale attività, avvalersi di un soggetto terzo, esperto e qualificato;

dato atto che:

- il territorio dell'ambito può essere diviso funzionalmente in due parti, caratterizzate una dalla prevalente gestione di Iren S.p.A., dalla presenza comunque di numerose piccole e medie gestioni e dall'assenza di fornitori di acqua all'ingrosso e di società patrimoniali finanziatrici degli interventi del SII e l'altra dalla prevalente gestione di Hera S.p.A. e dalla presenza di fornitori di acqua all'ingrosso e di società patrimoniali finanziatrici degli interventi del SII;
- le caratteristiche dei territori sopra indicate richiedono in relazione alle competenze in materia tariffaria l'analisi di dati differenziati e l'esercizio di competenze specifiche;

rilevato che, in relazione alle proprie competenze, si rende necessario affidare un'apposita attività di supporto tecnico all'Agenzia per le attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2017-2018-2019, al calcolo dei conguagli relativi all'annualità 2017 e all'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 per le gestioni operanti nel territorio delle province orientali della Regione Emilia-Romagna caratterizzato dalla prevalente gestione di Hera S.p.A. e dalla presenza di fornitori di acqua all'ingrosso (Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. e SAVL S.r.l.) e di società patrimoniali finanziatrici degli interventi del SII (Conami S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., Team S.r.l., Amir S.p.A., SIS S.p.A., Romagna Acque S.p.A., Unica Reti S.p.A.);

considerato pertanto che il supporto richiesto dall'Agenzia si riferisce in sintesi alle attività seguenti, il cui svolgimento è dettagliato nel Capitolato speciale d'appalto allegato al presente atto:

- validazione dei dati consuntivi 2017;
- validazione dei dati consuntivi 2018;
- validazione dei dati consuntivi 2019;
- calcolo dei conguagli 2017;
- relazione di validazione dei dati consuntivi e calcolo dei conguagli 2017;
- relazione di validazione dei dati consuntivi e calcolo dei conguagli 2018/2019;
- trasferimento dei dati validati nel format RDT e Tool;
- calcolo delle tariffe 2020-2021 (comprensivo del calcolo dei conguagli 2018-2019) e aggiornamento dei PEF fino a fine concessione;
- predisposizione della relazione concernente la proposta tariffaria;
- elaborazione e presentazione dei dati di sintesi della manovra tariffaria;
- validazione dei dati consuntivi 2018 e dei dati di preconsuntivo 2019 delle società patrimoniali; calcolo dei corrispettivi tariffari e predisposizione della relazione esplicativa;

dato atto che le gestioni interessate sono:

- per i fornitori di acqua all'ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.r.l.
- Hera S.P.A. per la gestione del SII nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena Ravenna, Rimini;

richiamato l'art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

rilevato che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, per affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 221.000 euro (214.000 euro dal 1.1.2020), è previsto il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

richiamata la deliberazione ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 recante le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

valutato che:

- il costo complessivo dei servizi soggetto a ribasso è stimato in € 60.600,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente) per una durata contrattuale massima stimata in 15 mesi complessivi dalla data di stipula del contratto;
- la durata contrattuale è legata comunque ai tempi di fornitura dei dati da parte dei gestori e ai provvedimenti di ARERA che, per cause sopravvenute, possono non coincidere con quelli stimati dalla stazione appaltante, applicandosi in tal caso quanto previsto dall’art. 5 del capitolato speciale d’appalto;
- ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. consistendo l’oggetto prevalente dell’appalto nell’esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell’Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi dell’Agenzia, visto l’art 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008, non si ritiene che debba essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso ammontano ad € 0,00;

premessi:

- che, ai sensi della Legge 296/2006, art. 2 commi 449 e 450, l’Agenzia è tenuta a procedere all’acquisizione di beni e servizi per il suo funzionamento tramite il mercato elettronico e le convenzioni presenti sui portali internet di Consip e Intercent-ER, presso cui è regolarmente registrata;
- che non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;
- che non risultano Convenzioni attive in Intercent ER aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;
- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePa di Consip S.p.A. è presente il Bando di abilitazione “Servizi – Servizi di supporto specialistico”;

dato atto che:

- con determinazione n. 167 del 14 ottobre 2019 è stata approvata la manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di idonei operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura di acquisto tramite R.D.O. su MePa di Consip del servizio di supporto tecnico all’Agenzia relativamente alle attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2017-2018-2019, al calcolo dei conguagli relativi all’anno 2017 e all’applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 per i soggetti gestori del SII Hera S.P.A. nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e per i fornitori di acqua all’ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.r.l.;

- il suddetto avviso è rimasto in pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dal 15 al 31 ottobre 2019;
- nei termini fissati hanno presentato istanza di manifestazione di interesse n. 4 operatori economici;
- l'esigenza di conferire il maggior grado di competitività alla procedura de quo, di cui alle LL.GG. Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sopra citate, è inteso come assolto dalla pubblicizzazione del predetto Avviso di manifestazione di interesse;
- nel caso specifico, essendo l'affidamento previsto di importo superiore alla soglia di 40.000 euro, l'Agenzia intende procedere all'acquisizione del supporto di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici), mediante lo strumento "RDO" di Consip S.p.A. con invito rivolto ad almeno cinque operatori scelti a cura del RUP prioritariamente tra coloro che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente atto e che abbiano abilitazione attiva alla sezione "Servizi" nell'iniziativa "Servizi di supporto specialistico", fatti salvi i criteri stabiliti nella manifestazione di interesse citata e i principi ordinamentali;
- il RUP motiverà la scelta degli operatori economici da invitare alla RDO con apposita relazione agli atti dell'Agenzia;

richiamato il Programma biennale di forniture e servizi 2019-2020 approvato, quale allegato alla Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, con il Bilancio di Previsione 2019-2021 che individua quale RUP del presente procedimento il sottoscritto ing. Marco Grana Castagnetti;

ritenuto opportuno pertanto che il sottoscritto Ing. Marco Grana Castagnetti in qualità di Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato assuma il ruolo di RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, e altresì assuma il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto, in considerazione del fatto che risulta dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e delle adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato;

vista la Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019" che prevede per le Stazioni appaltanti il pagamento del contributo ANAC nella misura di € 30 per gli importi contrattuali compresi tra 40.000 e 150.000 euro;

acquisito il seguente CIG Codice Identificativo di Gara: 8111478B64;

dato atto che la spesa pari a € 60.600,00 (al netto di IVA) trova copertura al codice di bilancio 1 07 02 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", cap. 103077/00 "Prestazioni di servizio a supporto del SII" del bilancio di previsione vigente;

dato atto inoltre che, come disposto dall'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente competente;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 -bis del d.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di attivare per le motivazioni espresse in premessa la procedura di acquisto del servizio di supporto tecnico all'Agenzia per le attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2017-2018-2019, al calcolo dei conguagli relativi all'annualità 2017 e all'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 per i soggetti fornitori di acqua all'ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.r.l e per il gestore del SII Hera S.P.A. nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena Ravenna, Rimini come meglio descritte nello schema di capitolato speciale d'appalto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di approvare lo schema di capitolato d'appalto (Allegato 1) e lo schema di disciplinare tecnico (Allegato 2) che costituiscono parti integranti e sostanziali al presente atto;
3. di ritenere opportuno per le motivazioni espresse in premessa che il sottoscritto in qualità di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agenzia assuma nel presente procedimento il ruolo di RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e altresì assuma il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto;
4. di indirizzare specifiche richieste di offerta mediante lo strumento "RDO" di Consip S.p.A. ad almeno cinque operatori economici, individuati a cura del sottoscritto RUP, sulla base dei citati documenti di gara allegati;
5. di stabilire che la RdO di cui al punto precedente dovrà essere rivolta agli operatori economici attivi sul mercato elettronico di Consip S.p.A nell'iniziativa "Servizi" e nella categoria "Servizi di supporto specialistico", ponendo a base di gara l'importo di € 60.600,00 al netto di IVA e con oneri di sicurezza interferenziali pari a € 0, per una durata contrattuale massima stimata in 15 mesi complessivi dalla data di stipula del contratto;
6. di attestare che è stato acquisito il seguente CIG–Codice Identificativo Gara: **8111478B64**;
7. di dare atto che la spesa pari a € 60.600,00 (al netto di IVA) trova copertura al codice di bilancio 1 07 02 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi" cap. 103077/00 "Prestazioni di servizio a supporto del SII" del bilancio di previsione vigente;
8. di rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa a successivo e separato atto adottato a seguito dell'espletamento della procedura ovvero in sede di aggiudicazione, onde consentire la corretta imputazione della spesa di competenza;
9. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;

10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marco Grana Castagnetti
(documento firmato digitalmente)

**SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO
ALL'AGENZIA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE
ALLA VALIDAZIONE DEI DATI CONSUNTIVI 2017-2018-2019,
AL CALCOLO DEI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ANNO 2017 E
ALL'APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER
IL TERZO PERIODO REGOLATORIO (MTI-3) 2020/2023 PER I
SOGGETTI FORNITORI DI ACQUA ALL'INGROSSO ROMAGNA
ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. E S.A.V.L. S.R.L. E
PER IL GESTORE DEL SII HERA S.P.A. NEI TERRITORI DI
BOLOGNA, FERRARA, MODENA, FORLÌ CESENA, RAVENNA,
RIMINI.**

CIG 8111478B64

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via Cairoli 8/f 40121 Bologna (di seguito ATERSIR o Agenzia).

Art. 2 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolata in via graduale:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare di gara, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010 nelle parti vigenti, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dalla L.R. 23/2011 e dalle deliberazioni ARERA in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato;

Art. 3 – Importo a base di gara e valore complessivo del servizio

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'importo a base di gara, riferito al complesso dei servizi come meglio dettagliati al successivo articolo 4, è stimato in € 60.600,00 Iva ed eventuali oneri previdenziali esclusi.

Oneri per la sicurezza interferenziali: € 0,00.

Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all'importo a base di gara.

Il suddetto importo a base di gara deve intendersi onnicomprensivo di tutte le prestazioni da eseguire e di tutti i costi inerenti il servizio e le prestazioni da eseguire.

Tale importo stimato è adeguato alle prestazioni meglio descritte dal successivo art. 4 relativamente alle attività di supporto all'Agenzia finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2017-2018-2019, al calcolo dei conguagli relativi all'annualità 2017 e all'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 per i soggetti fornitori di acqua all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti S.P.A. e S.A.V.L. S.R.L. e per il gestore del servizio idrico integrato (di seguito SII) Hera S.P.A. nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini.

Per il presente affidamento, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) in quanto oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR. Non sussistendo interferenze non sono state conseguentemente conteggiati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale sono posti pari a zero

Art. 4 - Oggetto del servizio, prestazioni richieste, elenco delle attività e degli elaborati

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di supporto tecnico all'Agenzia nelle attività di validazione dei dati tecnici ed economici di consuntivo 2017, 2018 e 2019, nella determinazione dei conguagli tariffari di competenza dell'annualità 2017 e nell'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 comprensivo del calcolo dei conguagli 2018-2019 e dell'aggiornamento dei Piani Economico Finanziari (di seguito PEF) fino a fine concessione, dei soggetti fornitori di acqua all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti S.P.A. e S.A.V.L. S.R.L. e per il gestore del SII Hera S.P.A. nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini.

Rientrano tra le attività oggetto di affidamento anche l'aggiornamento dei corrispettivi delle Società patrimoniali finanziatrici degli interventi del SII Conami S.p.A., Ravenna Holding S.p.A., Team S.r.l., Amir S.p.A., SIS S.p.A., Romagna Acque S.p.A., Unica Reti S.p.A., attraverso i relativi dati consuntivi patrimoniali relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019

Di seguito si riporta in modo indicativo l'articolazione delle attività previste per ciascuno dei bacini tariffari sopra elencati che l'operatore economico dovrà svolgere, distinta per Fasi di lavoro:

FASE 1

1. verifica della completezza delle informazioni di consuntivo 2017, 2018 e 2019 trasmesse da HERA Spa e dai fornitori di acqua all'ingrosso, raccolte da Atersir attraverso la richiesta di compilazione di uno specifico format dell'Agenzia e di trasmissione della documentazione integrativa di supporto.

Tali informazioni attengono in via indicativa e non esaustiva ai seguenti aspetti: Conto Economico (costi diretti, indiretti, driver, Bilanci di Verifica), informazioni sui servizi afferenti il SII e altre attività idriche svolte, dati tecnici, fonti di finanziamento, dettaglio dei fondi, unpaid-ratio, vendita e acquisto di servizi all'ingrosso, COres e costi ambientali e della risorsa, elenco cespiti diretti e indiretti, contributi e dismissioni, investimenti di struttura riconosciuti ai fini tariffari, fatturato di acquedotto, fognatura, depurazione ed altri ricavi del SII, contributi alle comunità montane, etc.

A seguito di emanazione da parte di ARERA in data successiva all'approvazione del presente bando di gara, di qualsiasi tipologia di provvedimento (deliberazioni, determinazioni, circolari, etc) attinente al MTI-3, al TIUC, al TICS, TIBSI, TIMSI, qualità tecnica, commerciale, adeguamento Convenzioni tipo, etc); l'aggiudicatario provvederà ad integrare i format della predetta richiesta dati che l'Agenzia trasmetterà ai gestori;

2. attività di validazione dei dati raccolti al punto 1: si richiede nello specifico la verifica della correttezza e coerenza dei dati e delle informazioni fornite (ad es: coerente imputazione delle poste di costo/ricavo alle specifiche voci dei prospetti contenuti nella modulistica predisposta da ARERA, coerenza dei dati relativamente alle transazioni che il gestore del SII ha avuto con altri gestori/utenti relativamente alla vendita/acquisizione fornitura di servizi all'ingrosso, coerenza degli importi complessivi compilati con il dettaglio delle fatture richieste, etc) nonché la verifica della riconciliazione dei dati rendicontati dalle imprese nei format predisposti dall'ARERA con le fonti contabili obbligatorie e ulteriori informazioni di dettaglio richieste da Atersir;
3. valutazione e redazione di motivate istanze richieste dai gestori (esempio: riconoscimento a consuntivo di costi sistemici e/o per eventi eccezionali) e verifica a consuntivo dei costi riconducibili a specifiche istanze presentate dai gestori nell'ambito delle precedenti manovre tariffarie (relativamente, ad esempio, alla qualità contrattuale, alla qualità tecnica);
4. integrazione e modifica dei dati trasmessi da HERA Spa e dai soggetti fornitori di acqua all'ingrosso secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
5. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri adottati per la **validazione** dei dati economico-tariffari di consuntivo 2017, 2018 e 2019 trasmessi da HERA Spa e dai soggetti fornitori di acqua all'ingrosso.

Tale relazione dovrà contenere inoltre:

- la descrizione dell'istruttoria condotta per la verifica a consuntivo dei costi riconducibili a specifiche istanze presentate dai gestori nell'ambito delle precedenti manovre tariffarie (relative, ad esempio, alla qualità contrattuale, alla qualità tecnica) ed eventuali ulteriori specifiche istanze;
- nel caso del gestore Hera Spa (limitatamente ai bacini di Bologna e Modena) la descrizione dell'istruttoria condotta sui dati di qualità contrattuale per il

riconoscimento in tariffa dei relativi premi ai sensi dell'art. 32.1, lett. a) dell'Allegato A del MTI-2.

Ove la manovra tariffaria 2020/2023 venga predisposta sulla base dei dati preconsuntivi 2019 per indisponibilità dei rispettivi dati consuntivi di Bilancio, le attività di validazione dei dati di Bilancio 2019 e predisposizione della relativa relazione illustrativa, saranno eseguite successivamente all'approvazione della manovra tariffaria in seguito alla trasmissione dei dati da parte dei gestori e soggetti fornitori all'ingrosso;

6. raccolta e validazione dei dati di Bilancio consuntivo 2017, 2018 e pre consuntivo 2019 delle Società Patrimoniali CONAMI S.p.a., RAVENNA HOLDING S.p.a., TEAM S.r.l., AMIR S.p.a., SIS S.p.a., ROMAGNA ACQUE S.p.a., UNICA Reti S.p.a, relativi ai cespiti ed alle immobilizzazioni in corso realizzate dal gestore con il finanziamento di tali società;
7. aggiornamento dei corrispettivi riconosciuti alle **Società Patrimoniali** per il finanziamento di opere del SII e predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa della metodologia e dei criteri adottati per la determinazione di tali corrispettivi: i calcoli e i risultati dovranno essere resi disponibili anche in formato excel;
8. calcolo dei **conguagli tariffari** di HERA Spa e dei soggetti fornitori di acqua all'ingrosso relativi all'annualità 2017; i calcoli e i risultati dovranno essere resi disponibili anche in formato excel e declinati secondo le seguenti tipologie: RCcapex derivante dalle differenze riscontrate in termini di stratificazioni dei cespiti, dei CFP, LIC, FAcc; RCvol, RC_{EE}, RC_{COWS}, RC_{COAtO}, RC variazioni sistemiche; RC eventi eccezionali, RC_{CORES}, RC_{MT,AC}, altre voci a rettifica di errori materiali. Per ciascuna tipologia dovrà quindi essere evidenziato anche il differenziale rispetto alla componente tariffaria di conguaglio confluita nel VRG2019.

I conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 saranno calcolati automaticamente dal tool di calcolo messo a disposizione dell'Autorità per la predisposizione della manovra tariffaria 2020/2023.

Ove la manovra tariffaria 2020/2023 venga predisposta sulla base dei dati preconsuntivi 2019 per indisponibilità dei rispettivi dati consuntivi di Bilancio, i conguagli relativi all'annualità 2019 saranno determinati successivamente all'approvazione della manovra tariffaria in seguito alla trasmissione da parte dei gestori dei rispettivi dati di Bilancio e declinati secondo le tipologie sopra indicate, evidenziando anche il differenziale rispetto alla componente tariffaria di conguaglio confluita nel VRG2021;

9. trasferimento dei dati validati, in esito all'attività di cui alla lettera A) nella modulistica/tool di calcolo predisposto da ARERA e sviluppo della proposta tariffaria 2020-2023 in applicazione del MTI-3 e s.m.i (comprensiva del calcolo dei conguagli relativi alle annualità 2018-2019) e aggiornamento del PEF fino a fine concessione costituito dai seguenti prospetti: Piano Tariffario, Conto Economico e Rendiconto Finanziario;
10. elaborazione presentazione di sintesi della manovra tariffaria sia in formato excel che in formato power point.

Ai fini della liquidazione della FASE 1 comprensiva delle attività descritte ai punti dal n.1 al n.10, l'operatore dovrà trasmettere ufficialmente il tool di calcolo definitivo e i file di sviluppo dei prospetti di Piano Tariffario, Conto Economico, Rendiconto Finanziario necessari per la predisposizione della delibera di approvazione tariffaria da parte di Atersir. Tale trasmissione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conclusione di tali attività, da una sintetica

relazione descrittiva delle medesime e da tutte le elaborazioni prodotte/documentazione informatica di supporto alle attività di validazione dei dati e di calcolo dei conguagli tariffari.

FASE 2

11. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri adottati per **la validazione** dei dati economico-tariffari di consuntivo 2017 e per la determinazione dei rispettivi **conguagli tariffari**;
12. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa dei criteri adottati per **la validazione** dei dati economico-tariffari di consuntivo 2018 e 2019 trasmessi dai gestori del SII citati e per la determinazione dei rispettivi conguagli tariffari. Tale relazione dovrà contenere inoltre:
 - la descrizione dell'istruttoria condotta per la verifica a consuntivo dei costi riconducibili a specifiche istanze presentate dai gestori nell'ambito delle precedenti manovre tariffarie (relative, ad esempio, alla qualità contrattuale, alla qualità tecnica) ed eventuali ulteriori specifiche istanze;
13. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa:
 - dei criteri di definizione delle componenti tariffarie per l'intero periodo di concessione;
 - dei criteri adottati per calcolo dei moltiplicatori tariffari per il periodo regolatorio 2020-2023;
 - dei criteri adottati per lo sviluppo dei prospetti di Conto Economico, Rendiconto Finanziario per l'intero periodo di concessione;
 - di eventuali motivate istanze e deroghe specifiche;
 - della verifica dell'equilibrio economico finanziario della gestione fino a fine concessione-

Ai fini della liquidazione della FASE 2 comprensiva delle attività descritte ai punti dal n.11 al n.13, l'operatore dovrà trasmettere ufficialmente le relazioni illustrative ivi indicate al fine di consentire all'Agenzia il caricamento della documentazione relativa alla manovra tariffaria sul portale predisposto a tal fine dall'ARERA ai fini della conseguente istruttoria. Tale trasmissione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conclusione di tali attività.

FASE 3

14. ove la manovra tariffaria 2020/2023 venga predisposta sulla base dei dati preconsuntivi 2019 per indisponibilità dei rispettivi dati consuntivi di Bilancio, le attività di validazione dei dati di Bilancio 2019, di predisposizione della relazione illustrativa di validazione dei dati e di determinazione dei rispettivi conguagli tariffari, saranno eseguite successivamente all'approvazione della manovra tariffaria in seguito alla trasmissione dei dati da parte dei gestori.

Ai fini della liquidazione della FASE 3 comprensiva dell'attività di cui al punto 14, l'operatore dovrà trasmettere ufficialmente la documentazione ivi indicata, tutto il materiale excel di supporto, una sintesi in formato excel del calcolo dei conguagli tariffari di competenza dell'annualità 2019 e una dichiarazione di conclusione di tale attività.

Saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario per ciascun gestore del SII:

- a. la relazione trasmessa ad ARERA in merito alla proposta tariffaria 2016-2019 per l'aggiornamento delle tariffe 2018-2019, predisposta sulla base dei dati consuntivi 2016 e consuntivi/preconsuntivi 2017;
- b. il software di calcolo per la determinazione del moltiplicatore tariffario e del PEF trasmesso ad ARERA utilizzato per la predisposizione della suddetta proposta tariffaria;
- c. tutte le informazioni di natura tecnico-gestionale a disposizione della struttura tecnica dell'Agenzia ove ritenute pertinenti o necessarie per la validazione dei dati e per l'elaborazione della proposta tariffaria.

Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopra elencati nei termini indicati nel successivo Art. 5.

Art. 4.bis – Modalità di svolgimento del servizio

Per lo svolgimento delle attività illustrate al punto 4, relativamente ai bacini tariffari di Romagna Acque – Società delle Fonti S.P.A. e S.A.V.L. S.R.L. e per il gestore del SII Hera S.P.A. nei bacini di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini, l'aggiudicatario dovrà avvalersi di un numero di collaboratori non inferiore a 2.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere disponibile a specifici incontri, su temi e/o problematiche di interesse del committente, richiesti da ATERSIR presso la propria sede di Bologna.

L'operatore è altresì tenuto a partecipare a riunioni formalmente convocate da Atersir necessarie al coordinamento e alla verifica del lavoro in fasi quali:

- a. monitoraggio progressivo dell'avanzamento delle attività;
- b. analisi di nuove esigenze;
- c. rendicontazione ad ATERSIR delle attività svolte.

Tali riunioni saranno indicativamente n. 2 per la fase 1, n. 2 per la fase 2 e n.1 per la fase 3, fasi tutte indicate nel precedente articolo 4.

In occasione di tali riunioni l'operatore economico aggiudicatario dovrà partecipare con tutti i collaboratori indicati in sede di gara facenti parte del proprio gruppo di lavoro di cui ai punti B1-B2 dell'offerta tecnica.

Art. 5 – Termini di esecuzione del servizio

1. L'appalto avrà decorrenza dalla data di attivazione del servizio che avverrà a partire dal secondo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto e la durata massima è stimata in **15** mesi complessivi, benché legata comunque ai tempi di fornitura dei dati da parte dei gestori e ai provvedimenti di ARERA che, per cause sopravvenute, possono non coincidere con quelli stimati dalla stazione appaltante.
2. L'appalto dovrà osservare le scadenze indicate nel seguito:
 - tutte le attività elencate al precedente articolo 4 e riconducibili alla predisposizione tariffaria 2020/2023 dovranno essere terminate in funzione delle tempistiche stabilite da

ARERA ai fini della predisposizione e approvazione da parte degli EGA (presumibilmente entro il 31.03.2020 e non prorogabili comunque oltre il 30.04.2020). Per il completamento di tali attività potrà essere individuata una differente scadenza in presenza di provvedimenti/comunicati di avanzamento dei termini emanati dall'ARERA e/o da ATERSIR;

- ove la manovra tariffaria 2020/2023 venga predisposta sulla base dei dati preconsuntivi 2019 per indisponibilità dei rispettivi dati consuntivi di Bilancio entro la data di approvazione stabilita dall'Agenzia, le attività di validazione dei dati di Bilancio 2019 e predisposizione della relativa relazione illustrativa, saranno eseguite successivamente all'approvazione della manovra tariffaria in seguito alla trasmissione dei dati da parte dei gestori: tale attività dovrà essere terminata entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Per il completamento di tali attività potrà essere individuata una differente scadenza in relazione ai tempi di trasmissione dei dati consuntivi 2019: tale nuova durata non potrà comunque superare i 15 mesi complessivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 3. ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
- 4. Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che l'aggiudicatario abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali; a tal fine il RUP redigerà il certificato di regolare esecuzione.

Art. 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale/collaboratori addetti all'esecuzione contrattuale.
2. Il fornitore nell'esecuzione di tutte le prestazioni del servizio dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte anche ai sensi dell'art. 1176 c.c., nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all'Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed l'aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Aggiudicatario ogni relativa alea.

5. Salvo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, l'operatore economico potrà sviluppare il servizio nel modo che riterrà opportuno; l'esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità, tempi e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'amministrazione contraente; l'operatore economico svolgerà la propria attività in completa autonomia con la supervisione di ATERSIR e saranno a totale proprio carico le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio
6. L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. L'aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; l'aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
8. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.
9. L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale/collaboratori specializzati che possono accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. L'aggiudicatario si obbliga a consentire ad ATERSIR, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante in copia cartacea e su supporto magnetico in formato editabile.

Art. 7 - Obblighi specifici dell'Aggiudicatario

1. L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale/collaboratori necessari per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
2. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nei luoghi indicati da ATERSIR.

3. L'aggiudicatario prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di ATERSIR medesima.

In materia di avvalimento e subappalto si applica quanto previsto rispettivamente dagli articoli 89 e 105 del D.Lgs. 50/2016

Art. 8 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo complessivo del servizio.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'aggiudicatario dall'ATERSIR contraente; l'aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. ATERSIR potrà applicare all'aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto del contratto.
4. ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
4. L'aggiudicatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il CIG del presente appalto è **8111478B64**

Art. 10 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica dell'aggiudicatario.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura elettronica, la cui compilazione:
 - dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il seguente **CUU: UFAEH8**;
 - dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera "S" nel campo 2.2.2.7 e la descrizione "Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72" nel campo 2.2.2.8; lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, alle fatture estere e alle fatture sottoposte a "reverse charge".Le fatture dovranno inoltre:
 - riportare il CIG;
 - essere intestate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via Cairoli 8/f, 40121 Bologna, Codice Fiscale 91342750378;
 - specificare le coordinate bancarie e il nr di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:

- 40%, entro le scadenze individuate al paragrafo 5 comma 2, e comunque a seguito della trasmissione della documentazione richiesta a conclusione della FASE 1 di cui al paragrafo 4 e della predisposizione di apposita relazione del RUP che certifichi la congruità e regolarità esecutiva delle attività svolte di cui alla FASE 1 (attività dalla n.1 alla n.10);
 - un ulteriore 40% entro le scadenze individuate al paragrafo 5 comma 2, e comunque a seguito della trasmissione della documentazione richiesta a conclusione della FASE 2 di cui al paragrafo 4 e della predisposizione di apposita relazione del RUP che certifichi la congruità e regolarità esecutiva delle attività svolte di cui alla FASE 2 (attività dalla n.11 alla n.13);
 - un ulteriore 20% a saldo a seguito della trasmissione della documentazione richiesta a conclusione della FASE 3 di cui al paragrafo 4 e della redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.
 - su richiesta dell'operatore economico e subordinatamente alla costituzione di apposita e adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, può essere corrisposta l'anticipazione del 20% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso l'anticipazione è recuperata dai pagamenti previsti al punto 2 precedente prima interlinea che verrà decurtato proporzionalmente fino al recupero completo della somma anticipata;
3. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate al comma 1 sospende i termini di pagamento.
 4. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.
 5. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
 6. L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario può sospendere l'esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l'aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

Art. 12 - Trasparenza

1. L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

- d) dichiara di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse disciplinati dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
 - e) dichiara di non avere in corso, alla data di presentazione dell'offerta, alcun tipo di incarico e/o servizio in favore dei soggetti gestori del SII oggetto del presente avviso. L'affidatario deve altresì impegnarsi a non svolgere le attività di consulenza sopra descritte nei confronti di tali imprese per la durata del presente contratto oggetto del presente disciplinare. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore idrico.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13 - Riservatezza

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
2. In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora l'aggiudicatario abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 8;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario negativo per 2 (due) volte consecutive;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.
 4. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'impresa appaltatrice nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro; la risoluzione del contratto fa sorgere a favore di ATERSIR il diritto di affidare il servizio in oggetto ad altra ditta;
 5. ATERSIR procederà alla risoluzione del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010
 6. Alla ditta appaltatrice saranno addebitate le maggiori spese sostenute da ATERSIR a causa della risoluzione contrattuale da imputare alla ditta medesima
 7. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione

Art. 15 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a/r.
2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga

- lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- ii) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'aggiudicatario medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.
 4. In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
L'aggiudicatario si obbliga inoltre a tenere indenne Atersir di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di Legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui debba rispondere in virtù dell'Appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile/patrimoniale/professionale del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ATERSIR e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17 - Divieto di cessione di contratto e di credito

1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. Per quanto attiene la cessione del credito derivante dal presente contratto si fa applicazione dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 Codice di comportamento

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di ATERSIR / sezione amministrazione trasparente.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 19 - Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

1. L'aggiudicatario si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione di servizio, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.
2. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 D.Lgs 50/2016, l'Ing. Marco Grana Castagnetti – Dirigente Area SII di Atersir.

Art. 20 - Controversie

1. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e comunque relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'Agenzia sarà competente il foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo 14 - "Risoluzione".

Art. 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale del contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitale attraverso la piattaforma del MePa.
2. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).

Art. 23 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente, oltre alle disposizioni contenute nei codici civili e di procedura civile; si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto.
2. La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.05.2010 n. 136.

Allegato 2

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI GARA per la procedura negoziata indetta ex art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 concernente l'affidamento del servizio di supporto tecnico all'Agenzia relativamente alle attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2017-2018-2019, al calcolo dei conguagli relativi all'anno 2017 e all'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 dei seguenti soggetti:

- fornitori di acqua all'ingrosso: Romagna Acque – Società delle Fonti S.P.A. e S.A.V.L. S.R.L.
- gestore del SII: Hera S.P.A. nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini.

Importo a base di gara Euro: € 60.600,00 (IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi)

Oneri della sicurezza di tipo interferenziale: € 0,00

Per il presente affidamento, ai sensi dell'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non è stato redatto il DUVRI in quanto l'oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR. Non sussistendo interferenze non sono state conseguentemente conteggiati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale sono posti pari a zero.

CIG: 8111478B64

1. PREMESSA

L'Agenzia intende svolgere una procedura per lo svolgimento delle attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2017-2018-2019, al calcolo dei conguagli relativi all'anno 2017 e all'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 per i seguenti soggetti: fornitori di acqua all'ingrosso Romagna Acque – Società delle Fonti S.P.A. e S.A.V.L. S.R.L. e gestore del SII Hera S.P.A. nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini.

La procedura di acquisto sarà svolta dalla stazione appaltante mediante lo strumento "RDO" di Consip S.p.A. rivolta ad almeno 5 operatori scelti a cura del RUP prioritariamente tra coloro che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente atto e che abbiano abilitazione attiva alla sezione "Servizi" nell'iniziativa "Servizi di supporto specialistico", fatti salvi i criteri stabiliti nella precedente manifestazione di interesse e i principi ordinamentali.

Tali attività sono più approfonditamente esplicitate nel **Capitolato Speciale d'Appalto**.

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 l'indicazione dei costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell'attività d'impresa, va effettuata nella presente offerta, a pena di esclusione, anche quando gli stessi sono pari a 0 (zero) in fase di inserimento dell'offerta economica nella procedura di Consip.

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 120 giorni.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purché valida. Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di gara, è fisso e non revisionabile, in quanto l'eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti all'appalto per l'intero periodo contrattuale. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 60.600,00 (IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi).

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti richiesti, di carattere generale, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Tutti i soggetti **devono obbligatoriamente registrarsi** al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "**PASSOE**", **da produrre in sede di partecipazione alla gara.**

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il servizio deve essere affidato ad un operatore qualificato nell'attività di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso delle condizioni di idoneità e dei requisiti previsti dal presente Bando, **compresi i professionisti iscritti presso i competenti ordini professionali, ovvero i professionisti che dichiarino di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 per le attività elencate nel Capitolato d'Oneri, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.**

Tali operatori possono partecipare alle condizioni previste dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'operatore singolo che nell'ambito della RDO sul MePa di Consip, intenda presentare offerta in RTI con altri operatori è avvertito che tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento devono essere abilitati al suddetto mercato elettronico onde consentire il regolare svolgimento della procedura sulla piattaforma

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti di qualificazione rispetto a quelli necessari all'abilitazione alla specifica categoria del Mercato Elettronico.

Per partecipare alla presente procedura, è necessario che l'operatore economico sia in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica che andranno dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, provvedendo a compilare la domanda di ammissione, redatta secondo il modello DGUE:

- **Capacità tecnica:** avere maturato alla data termine di presentazione delle offerte nell'ambito della RDO da effettuarsi sul MePa adeguata e documentata esperienza professionale riguardante l'attività di advisory economico-finanziario attinente la regolazione tariffaria dei servizi pubblici locali del SII nei confronti di enti d'ambito o ad altri soggetti pubblici competenti nella regolazione di servizi pubblici locali regolati, o a gestori del SII e di possedere congrua dotazione di risorse operative per lo svolgimento dell'attività richiesta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti (da costituire o costituiti), il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o Consorzio nel suo complesso.

Non si procederà all'affidamento dell'incarico in oggetto qualora ricorra in capo all'affidatario una delle seguenti situazioni:

- a) che si trovi in una delle situazioni che determinano l'esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in ordine alle quali l'Amministrazione procederà alle relative verifiche e riscontri;
- b) che si trovi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, riscontrabile dall'aver in corso, alla data termine di presentazione delle offerte nell'ambito della RDO da effettuarsi sul MePa, incarichi e/o servizi in favore dei soggetti gestori del SII oggetto del presente avviso. L'affidatario deve altresì impegnarsi a non svolgere le attività di consulenza sopra descritte nei confronti di tali imprese per la durata del presente contratto oggetto del presente disciplinare.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA E TEMPISTICA

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma MePa di Consip S.p.A. nei tempi ivi indicati.

La risposta da parte di ATERSIR agli eventuali chiarimenti presentati dai concorrenti avverrà entro 7 giorni solari dalla scadenza del termine di presentazione fissato sulla piattaforma.

L'offerta deve consistere dei seguenti documenti.

La **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, la **OFFERTA TECNICA** e la **OFFERTA ECONOMICA**. E' considerata causa di esclusione immediata la presenza dell'offerta economica all'interno delle altre documentazioni richieste o comunque in tutti i casi in cui la stessa sia visibile prima della chiusura della fase di ammissione dei concorrenti e valutazione delle offerte economiche.

La **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, deve contenere:

1. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
2. la dichiarazione di possesso dei requisiti (generali e speciali) per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 compilata secondo il fac-simile DGUE (**Allegato A**) e il fac simile integrativo (**Allegato B**) corredata, da copia del documento di identità e debitamente sottoscritta digitalmente. In caso di raggruppamento temporaneo l'Allegato A e l'Allegato B devono essere prodotti da ciascun componente il raggruppamento;
3. la dichiarazione di accettazione senza riserva alcuna di tutte le clausole del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato B**);
4. la dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse e l'impegno per la durata del contratto ai sensi del precedente punto 2. lett. b);
5. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010, modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 217 del 17.12.2010 - tracciabilità flussi finanziari (**Allegato C**);
6. il PASSOE acquisito tramite il sistema AVCPASS;
7. in caso di avvalimento, fermo restando la compilazione delle specifiche sezioni del fac simile DGUE (**Allegato A**), il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
8. eventuali atti relativi alla partecipazione alla procedura tramite R.T.I. o Consorzi;
9. la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara, ferme restando le eventuali riduzioni di cui al comma 7 del citato art. 93;

10. l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario a pena di esclusione ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs 50/2016. Il presente impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese che dovranno presentare apposita dichiarazione in tal senso; in relazione al presente obbligo i liberi professionisti sono equiparati alle microimprese.

Gli allegati A), B) e C) sopra citati a corredo della documentazione amministrativa saranno redatti a cura del RUP e messi a disposizione degli offerenti sulla piattaforma MePa di Consip nell'ambito della RDO.

In materia di avvalimento e subappalto si applica quanto previsto rispettivamente dagli articoli 89 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

In riferimento alle irregolarità essenziali relative ai punti precedenti trova applicazione quanto disposto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016.

L'**OFFERTA TECNICA**, deve consistere in una relazione, firmata digitalmente dal concorrente e, qualora si tratti di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, da tutti i componenti il raggruppamento, riguardante la descrizione del servizio proposto con evidenza di tutti gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio tecnico di cui al successivo punto 5.

L'offerta tecnica va corredata dei Curriculum professionali sintetici delle risorse/collaboratori costituenti il gruppo di lavoro, come previsto tra i criteri di valutazione (lett. B) di cui al punto 5.1. Per una più agevole lettura e comparazione delle relazioni presentate si chiede che le stesse siano divise in paragrafi rispettando i titoli e l'ordine dei criteri e sub criteri di cui alla tabella del successivo articolo 5.

Si chiede che i concorrenti redigano la suddetta relazione in forma il più possibile sintetica, contenuta, ove possibile, entro la lunghezza massima di 30 pagine (facciate), formato A4, carattere Arial 10 o superiore, interlinea 1 riga o superiore (escluse copertina, sommario e curricula), inclusi allegati.

Nel caso il concorrente ritenga di voler sottrarre all'accesso parte della propria offerta tecnica, **dovrà essere inserita nell'offerta medesima una specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.**

Si ribadisce che:

- i concorrenti, in questo caso, sono invitati a **precisare in modo chiaro ed inequivocabile** le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto;
- non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

L'offerta tecnica va redatta in conformità alla griglia di valutazione indicata al successivo punto 5.

L'**OFFERTA ECONOMICA**, deve contenere la sola offerta economica, redatta sul documento predisposto dal sistema MePa di Consip.

I ribassi si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione della fornitura dei beni e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasferta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, **dovrà essere sottoscritta** dal legale rappresentante

dell'Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta con la documentazione amministrativa. In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti l'offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti il raggruppamento. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica nei modi sopra indicati determinerà esclusione dalla procedura senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio. Non è infatti considerata mera irregolarità essenziale ma causa immediata di esclusione in quanto la carenza di firma emerge in un momento in cui tutte le valutazioni della commissione sono note ed il procedimento di soccorso istruttorio è chiuso.

In riferimento alle **irregolarità essenziali relative ai punti precedenti** trova applicazione quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio, come meglio descritto al successivo punto 6.

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La scelta della migliore offerta avverrà secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, da individuarsi in base ai parametri sotto riportati.

L'ammissibilità e la valutazione della documentazione amministrativa sarà curata dal RUP, ai sensi dell'Art. 5, punto 5.2, delle Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con l'ausilio di un dipendente avente funzione di segretario verbalizzante.

L'ammissibilità e la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà curata da una apposita Commissione giudicatrice interna ai sensi dell'art art. 77, co. 1, D.lgs. 50/2016) e delle linee guida ANAC n. 5 e del regolamento di Atersir approvato dal Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 5 del 31.01.2018.

5.1 Modalità di attribuzione dei punteggi:

I criteri per la definizione dei punteggi sono i seguenti:

	Parametro	Punteggio massimo
P _T	Offerta Tecnica	70 punti
P _E	Offerta economica	30 punti
P _{TOT}	TOTALE	100 punti

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a P_T + P_E:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

Ferme restando le caratteristiche minime del servizio, definite nella documentazione di gara, specifici elementi qualitativi, contenuti all'interno della proposta tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, secondo le modalità esposte nella tabella che segue.

Nella determinazione dei punteggi il risultato di ogni calcolo sarà arrotondato al centesimo (al centesimo inferiore se il terzo decimale è compreso fra 0 (zero) e 4, ed a quello superiore se il terzo



decimale è compreso fra 5 e 9). Per la valutazione dell'offerta tecnica la commissione attribuirà i punteggi sulla base della seguente griglia di parametri e macro-criteri di valutazione:

Criterio		Sub criteri di valutazione	Sub peso	Peso	Punteggio massimo	
A	Metodologia per la redazione dei documenti previsti da Capitolato	A1: Chiarezza e puntuale descrizione dei criteri metodologici	4	8	70	
		A2: Efficacia e chiarezza nella comunicazione / condivisione degli stessi con l'Agenzia	4			
B	Organizzazione, professionalità e competenza del gruppo di lavoro	B1: Adeguata attribuzione delle risorse tecniche e dei collaboratori necessari a sviluppare le attività nei modi e nei tempi previsti e adeguatezza e flessibilità della struttura organizzativa proposta. Il numero di risorse assegnate allo svolgimento dei compiti operativi non dovrà essere inferiore a 2.	22	45		
		B2: Adeguata esperienza. Saranno valutati con particolare riguardo i collaboratori che hanno maturato, negli anni, una consolidata esperienza in materia di predisposizione delle tariffe del SII in applicazione della metodologia tariffaria di ARERA e validazione dei relativi dati e informazioni attraverso le fonti contabili. Per la valutazione dei sub criteri il concorrente presenterà in sede di offerta sintetici curriculum professionali delle risorse tecniche principali costituenti il gruppo di lavoro.	23			
C	Proposta organizzativa per lo sviluppo delle attività	C1: Chiarezza e organizzazione complessiva dell'offerta tecnica per la realizzazione delle attività oggetto della prestazione	4	15		
		C2: definizione di un adeguato cronoprogramma a supporto della pianificazione del lavoro	6			
		C3: grado di efficacia dell'organizzazione proposta con particolare riferimento alle esigenze di ATERSIR	5			
D	Proposta migliorativa	Migliorie proposte dall'offerente attinenti gli obiettivi della prestazione in oggetto sia di carattere tecnico che logistico-operativo	2	2		
OFFERTA ECONOMICA (ribasso)						30

La Commissione di gara procederà mediante:

- a. la valutazione della documentazione presentata per ciascun singolo parametro A, B, C, D, in relazione agli elementi valutativi evidenziati nella griglia, attribuendo un coefficiente di valutazione variabile tra zero e uno secondo la scala di misurazione di cui alla seguente tabella:

Giudizio sulla proposta	Coefficiente di merito
Eccellente	da 0,81 a 1
Ottimo	da 0,61 a 0,80
Buono	da 0,41 a 0,60
Discreto	da 0,21 a 0,40
Sufficiente	da 0,01 a 0,20
Insufficiente	0 (zero)

- b. per ogni singolo parametro A, B, C, D:
1. calcolo del valore medio aritmetico dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione a ciascun concorrente e calcolo del relativo punteggio;
 2. qualora il punteggio calcolato al punto 1 risulti inferiore al rispettivo punteggio massimo previsto, si procederà alla loro riparametrazione riportando al punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro il miglior punteggio assegnato per il parametro in esame ed incrementando proporzionalmente tutti gli altri punteggi assegnati ad ogni concorrente;
- c. il procedimento di riparametrazione che verrà effettuato anche sul punteggio complessivo ottenuto (derivante dalla sommatoria di tutti i parametri oggetto di valutazione) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili (pari a 70) per il complesso dei parametri qualitativi e si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.
- d. l'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere a riparametrazione in presenza di una sola offerta validamente presentata.

Per l'attribuzione del Punteggio Economico (P_E) sarà utilizzata la formula di seguito riportata:

$$(P_E)_i = P_{E_{max}} \times (R_i / R_{max})$$

dove:

- R_i è il ribasso percentuale dell'offerta *iesima*
- R_{max} è il maggior ribasso percentuale fra tutte le offerte
- $P_{E_{max}}$ è il punteggio massimo economico pari a 30

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Saranno inoltre escluse le offerte presentate per un importo complessivo eccedente l'importo massimo indicato.

In caso di parità tra due o più operatori a seguito della valutazione dell'offerta economica, per l'aggiudicazione del servizio la stazione appaltante procederà mediante sorteggio.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, Atersir non assumerà verso di questi, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia.

Atersir, se ai sensi dell'art. 95 comma 12, ritiene che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio senza che a seguito di ciò i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 D. LGS. 50/2016

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE (allegato A) e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione.

Nel caso in cui il concorrente non regolarizzi nel termine di cui sopra lo stesso è escluso dalla gara. In caso di irregolarità non essenziali ovvero nei casi di irregolarità formali ATERSIR ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma precedente.

7. OFFERTA ANOMALA

Ai sensi all'articolo 97, c. 3 e ss. del Codice. ATERSIR, nel caso in cui il numero delle offerte presentate e ammesse sia pari o superiore a tre, valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi previsti dal bando di gara. ATERSIR si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del citato art. 97 comma 6, ultimo periodo.

ATERSIR si riserva inoltre, la facoltà di non affidare il servizio senza che a seguito di ciò i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

8. GARANZIE

L'offerta è corredata della garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base di gara, fermo restando le eventuali riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 citato;

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; in relazione al presente obbligo i liberi professionisti sono equiparati a microimprese.

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l'Aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto sotto forma di cauzione o fidejussione, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dalla disciplina vigente per la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, c. 7 relativamente al possesso delle certificazioni.

La garanzia di cui al comma precedente deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario.

In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali" del capitolato di gara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù dell'Appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a tenere indenne Atersir di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di Legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui debba rispondere in virtù dell'Appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata del presente servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile/patrimoniale/professionale del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al servizio affidato. In particolare detta polizza tiene

indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicatario possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al servizio. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ATERSIR e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito subito.

9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione ovvero l'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale. L'efficacia definitiva dello stesso è subordinata:

- all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del Dlgs 50/2016 e dei requisiti speciali previsti dal capitolato di gara;

La stipula del contratto è subordinata:

- alla presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta di aggiudicazione del servizio da parte del RUP;
- alla presentazione, da parte dell'operatore economico individuato, della polizza assicurativa resa ai sensi del precedente art. 8 del Disciplinare e con le caratteristiche nello stesso articolo indicate;
- alla consegna del numero necessario di marche da bollo dell'importo di € 16,00 cad. da apporre sul contratto e sul capitolato di appalto o alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo corrispondente (€ 80,00);

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia si riserva di aggiudicare la gara al secondo concorrente classificato.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta pubblicando altresì gli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.atersir.emr.it

Il Responsabile del procedimento è Marco Grana Castagnetti (marco.grana@atersir.emr.it, 051 6373426).

Informazioni relative alla presente procedura di gara possono essere richieste anche a:
Mauro Polloni (mauro.polloni@atersir.emr.it, 051 6373436) per gli aspetti amministrativi;
Stefania Valente (stefania.valente@atersir.emr.it, 051 6373434) per gli aspetti tecnici.

Documenti da produrre in sede di gara (a cura del RUP):

Allegato A: DGUE editabile

Allegato B: fac simile dichiarazioni integrative

Allegato C: tracciabilità flussi finanziari

Allegato alla determinazione n. 207 del 6 dicembre 2019

Oggetto: **Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto tecnico all'Agenzia relativamente alle attività finalizzate alla validazione dei dati consuntivi 2017-2018-2019, al calcolo dei conguagli relativi all'anno 2017 e all'applicazione del Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) 2020/2023 per i soggetti fornitori di acqua all'ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.p.A. e S.A.V.L. S.r.l. e per il gestore del SII Hera S.p.A. nei territori di Bologna, Ferrara, Modena, Forlì-Cesena Ravenna, Rimini.**
Base di gara € 60.600,00 (CIG: 8111478B64)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Bologna, 6 dicembre 2019